



COMUNE DI VILLA D'ALME'

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/11/2011)

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Funzioni del Consiglio Tributario.....	3
Art. 3 - Composizione del Consiglio Tributario.....	3
Art. 4 - Durata del Consiglio Tributario.....	4
Art. 5 - Attività del Consiglio Tributario.....	4
Art. 6 - Obblighi dei consiglieri.....	4
Art. 7 - Locali e mezzi del Consiglio Tributario.....	5
Art. 8 - Entrata in vigore.....	5

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del **Consiglio Tributario**, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il **Consiglio Tributario** svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. In particolare:
 - in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'**Agenzia del Territorio** ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122;
 - esamina le segnalazioni pervenute al Comune dall'**Agenzia delle Entrate**. Entro 60 gg dal ricevimento della segnalazione il **Consiglio Tributario** comunica tramite l'**Ufficio Tributi** all'**Agenzia delle Entrate** ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo;
 - coadiuva l'**Ufficio Tributi** partecipando all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte comunali o dichiarati per richiedere agevolazioni nei servizi di competenza del Comune, alla individuazione dei soggetti di imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere l'evasione fiscale anche sul versante dei tributi locali;

Art. 3 - Composizione del Consiglio Tributario

1. Il **Consiglio Tributario** è composto dai **Responsabili** pro-tempore:
 - del **Servizio Finanziario**, che assume la carica di **Presidente**;
 - del **Servizio di Polizia Locale**;
 - dell'**Ufficio Anagrafe**;
 - dell'**Ufficio Edilizia Privata**;
 - dell'**Ufficio Tributi** (qualora persona diversa dal Responsabile del Servizio Finanziario).

Art. 4 - Durata del Consiglio Tributario

1. Il **Consiglio Tributario** resta in carica fino alla sua eventuale soppressione con apposita deliberazione consiliare.

Art. 5 - Attività del Consiglio Tributario

1. Il **Consiglio Tributario** è rappresentato dal suo **Presidente**.
2. L'attività del **Consiglio Tributario** è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
3. La convocazione del **Consiglio Tributario** è disposta dal **Presidente**, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
4. Il **Consiglio Tributario** si riunisce periodicamente, almeno una volta all'anno.
5. Le sedute del **Consiglio Tributario** sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
6. Il **Consiglio Tributario** relaziona circa le attività svolte con cadenza annuale alla Giunta Comunale.
7. Alle sedute del **Consiglio Tributario** possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale o ad altre Amministrazioni (es. Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, Guardia di Finanza), esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Art. 6 - Obblighi dei consiglieri

1. I membri del **Consiglio Tributario** sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
2. È fatto obbligo ai membri del **Consiglio Tributario** di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante, limitatamente alla parte inficiata.

Art. 7 - Locali e mezzi del Consiglio Tributario

- 1.** Il **Consiglio Tributario** ha sede presso la sede comunale; le funzioni di segreteria sono svolte dal un dipendente comunale assegnato al **Servizio Finanziario**.
- 2.** Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 8 - Entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.